

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	Notartel SpA — Società informatica del Notariato
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio denominativo R.U.N. per servizi rientranti nelle classi 35, 38 e 42 — domanda n. 1069863
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:	SAT.1 SatellitenFersehen GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:	Marchio denominativo nazionale e comunitario ran, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 35, 38, 41 e 42
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Accoglimento parziale del ricorso, in relazione a taluni servizi rientranti nelle classi 38 e 42

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Notartel SpA — Società informatica del Notariato è condannata alle spese.

**Ordinanza del presidente del Tribunale 17 dicembre 2009 —
Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht /
Commissione**

(causa T-396/09 R)

«Procedimento sommario — Obbligo degli Stati membri di tutelare e migliorare la qualità dell'aria ambiente — Deroga concessa ad uno Stato membro — Rifiuto di

riesame da parte della Commissione — Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori — Irricevibilità»

1. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Interesse del ricorrente a ottenere la sospensione — Decisione amministrativa negativa — Sospensione inidonea a modificare la situazione del richiedente — Esclusione (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 34-35)*

2. *Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Nesso tra il provvedimento richiesto e la domanda proposta dal richiedente nel giudizio di merito — Natura provvisoria e non definitiva (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 36-39)*

3. *Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Provvedimenti incompatibili con la ripartizione delle competenze tra istituzioni — Domanda diretta a fare ordinare alla Commissione di applicare in un certo modo un'eventuale sentenza di annullamento pronunciata sul ricorso di merito — Irricevibilità (Artt. 266 TFUE e 279 TFUE) (v. punti 41-42)*

Oggetto

Domanda, da un lato, di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 28 luglio 2009, C (2009) 6121, con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere il riesame da parte della Commissione della sua decisione 7 aprile 2009, C (2009) 2560 def., con cui si accordava al Regno dei Paesi Bassi una deroga temporanea agli obblighi di quest'ultimo in materia di lotta all'inquinamento dell'aria ambiente e, dall'altro, di provvedimenti provvisori che avrebbero dovuto condurre il Regno dei Paesi Bassi ad osservare detti obblighi nel termine più breve possibile.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.